

## L'OPINIONE

## REGIMI AGEVOLATI

## Regime de minimis e imprese in difficoltà: criteri e verifiche

di Raffaele Marcello | 30 MAGGIO 2025

*La riduzione del capitale sociale, soprattutto quando dovuta a perdite, può incidere negativamente sulla possibilità di beneficiare di regimi agevolativi, in particolare quelli soggetti alla disciplina de minimis. In presenza di perdite superiori alla metà del capitale, infatti, l'impresa rischia di rientrare nella definizione europea di "impresa in difficoltà", con conseguente esclusione da numerose misure di sostegno.*

Il regime *de minimis*, previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013, stabilisce che il totale degli aiuti accordati a una singola impresa non possa eccedere la soglia di **200.000 euro** nell'arco di **tre esercizi finanziari consecutivi**.

Tale soglia, pur garantendo semplificazioni procedurali rispetto agli aiuti notificati o in esenzione, impone una **verifica puntuale dello stato dell'impresa beneficiaria**, al fine di evitare l'erogazione di incentivi a soggetti che non rispettano i requisiti imposti dalla normativa unionale.

Il principale ostacolo alla fruizione del beneficio si presenta qualora il soggetto richiedente rientri nella definizione di **"impresa in difficoltà"** ai sensi dell'art. 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 e della Comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione Europea. In tal caso, l'impresa non può accedere ad alcuna forma di aiuto, nemmeno in *de minimis*.

Secondo quanto previsto dai documenti europei, un'**impresa** è considerata **in difficoltà** se ha perso oltre la metà del capitale sociale a causa di perdite cumulate. In particolare, ciò avviene quando il patrimonio netto (inclusivo delle riserve e delle componenti assimilate) risulta inferiore al 50% del capitale sottoscritto.

Ai fini operativi, tale condizione viene spesso verificata attraverso l'**analisi della situazione patrimoniale** al momento della richiesta dell'agevolazione, tenendo conto dell'esercizio di maturazione del credito.

In presenza di perdite rilevanti, l'art. 2446 c.c. (per le s.p.a.) e l'art. 2482-bis c.c. (per le s.r.l.) impongono un **obbligo di reazione da parte dell'organo amministrativo**, volto a informare l'assemblea e adottare gli opportuni provvedimenti. La mancata adozione di misure correttive (ricapitalizzazione o trasformazione) può costituire un indicatore di difficoltà, anche ai fini dell'ammissibilità agli aiuti di Stato.

In questo contesto, l'OIC 28 assume una funzione interpretativa rilevante. Il Principio contabile disciplina la **contabilizzazione** degli eventi di riduzione del capitale sociale e delle situazioni che impongono l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge. L'OIC chiarisce come le **perdite** debbano essere imputate in bilancio e come eventuali ripristini del capitale o coperture mediante riserve influenzino il patrimonio netto.

Tale prospettiva si rivela utile anche per valutare l'effettivo **superamento della soglia critica del 50% del capitale sociale**, posta alla base della definizione di impresa in difficoltà. Per cui, l'adeguata

rappresentazione in bilancio delle misure adottate incide sull'accertamento del rispetto dei criteri previsti dal diritto dell'Unione Europea.

Un elemento di particolare rilevanza è costituito dall'**esclusione delle imprese di nuova costituzione** dal novero delle imprese in difficoltà. L'art. 21 della Comunicazione 2014/C 249/01 stabilisce, infatti, che le imprese nei primi tre anni di attività non sono considerate in difficoltà, anche qualora presentino perdite significative.

Ciò consente alle *start-up* di fruire dei **benefici fiscali e contributivi**, compresi quelli in regime *de minimis*, nonostante eventuali squilibri iniziali nei conti economici.

Ma vi è di più. In risposta alla crisi pandemica, l'art. 6 del D.L. n. 23/2020 ha previsto la **sospensione** degli obblighi derivanti dalle perdite emerse negli **esercizi 2020, 2021 e 2022**, escludendone l'efficacia ai fini della riduzione obbligatoria del capitale.

La misura natura emergenziale, adottata in via straordinaria, ha avuto effetti anche sulla classificazione delle imprese ai sensi della normativa europea: grazie al Quadro temporaneo per il Covid-19 (Comunicazione 2020/C 91 I/01), le imprese che non risultavano in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 hanno potuto continuare ad accedere agli aiuti, anche qualora abbiano subito perdite significative in un momento successivo.

Il Regolamento UE n. 2020/972 ha peraltro modificato il Regolamento n. 651/2014, ammettendo esplicitamente all'ambito di applicazione gli aiuti alle imprese che sono divenute **in difficoltà tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021**.

La valutazione dell'ammissibilità al regime *de minimis* in presenza di riduzione del capitale richiede un'**analisi integrata** tra normativa civilistica, Principi contabili (in particolare OIC 28), e disciplina unionale sugli aiuti.

Le imprese devono verificare con attenzione:

- la consistenza del patrimonio netto rispetto al capitale sottoscritto;
- la natura e l'origine delle perdite (ordinarie o emergenziali);
- il periodo di attività (start-up o meno);
- l'esistenza di provvedimenti di ripristino o riduzione del capitale.

Solo una **corretta rappresentazione contabile** e una **verifica tempestiva dei requisiti** possono consentire l'accesso legittimo agli aiuti pubblici, evitando il rischio di recuperi e sanzioni in caso di accertamento successivo dell'inammissibilità.